



predetto atto di citazione e riformare parzialmente la sentenza appellata n. 606/2021, Repertorio n. 1202/2021, emessa, nella causa civile n. 3856/2018 R.G., il 14/07/2021 dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Clara Ciofetti, pubblicata e comunicata in data 22/07/2021 e non notificata, annotata di correzione con ordinanza emessa all'udienza dell'11/11/2021 e, conseguentemente, rigettare, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande e le azioni tutte proposte dal Fallimento [REDACTED] Srl in liquidazione nei confronti della medesima [REDACTED] Spa. II) In via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU contabile espletata in primo grado di giudizio, come richiesta dalla [REDACTED] Spa sin dalle note autorizzate depositate il 15/01/2021 e reiterata nelle note autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate il 09/04/2021 per l'udienza del 21/04/2021. III) Il tutto ed in ogni caso, con vittoria integrale di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio»;

per l'appellato, appellante incidentale: «Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per tutte le ragioni di cui in atti: • in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; • sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla [REDACTED] s.p.a.; • nel merito, respingere l'atto di appello proposto dalla [REDACTED] s.p.a., in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Siena, in composizione monocratica, n. 606/2021 del 14.7.2021, pubblicata il 22.7.2021, e la collegata ordinanza di correzione dell'errore materiale del 11.11.2021, tranne che per i capi oggetto dello spiegato appello incidentale (come da conclusioni che seguono); • sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza di primo grado



del Tribunale di Siena, in composizione monocratica, n. 606/2021 del 14.7.2021, pubblicata il 22.7.2021, e la collegata ordinanza di correzione dell'errore materiale del 11.11.2021, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia e revocare ex art. 67, c. 2, l.fall. i contratti di cessione di credito intercorsi tra la [REDACTED] s.r.l. in liq. (creditore cedente) e la [REDACTED] s.p.a. (cessionario) meglio indicati in atti, relativi al periodo che va dal 29.11.2013 (momento di sussistenza della scientia decoctionis) al 26.11.2015 (giorno antecedente alla pubblicazione nel Registro delle Imprese della sentenza di fallimento) e, dunque: (i) in tesi, condannare la [REDACTED] s.p.a. a restituire al Fallimento [REDACTED] s.r.l. in liq. la somma di € 981.224,68 (oppure, per lo meno, di € 484.602,60) o quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, ovvero risulterà di giustizia e ragione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria; (ii) in ipotesi di omesso pagamento da parte dei terzi debitori ceduti in favore della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., fermi restando l'accertamento e la dichiarazione dell'inefficacia, nonché la revoca ex art. 67, c. 2, l.fall. di tutti i contratti di cessione di credito intercorsi tra la [REDACTED] s.r.l. in liq. (creditore cedente) e la [REDACTED] s.p.a. (cessionario) meglio indicati in atti, ridurre l'importo della condanna restitutoria richiesta in tesi, detraendo dalla somma di € 981.224,68 (oppure, per lo meno, di € 484.602,60) il valore degli omessi pagamenti da parte dei terzi debitori ceduti che saranno accertati in corso di causa; • in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge, nonché spese di CTU e di CTP; • in via istruttoria, confermare il rigetto delle avverse istanze istruttorie».

Rilevato



██████████ s.p.a. (in prosieguo ██████████) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siena n. 606 del 22 luglio 2021, con la quale, in accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare esercitata dal Fallimento ██████████ s.r.l. in liquidazione, è stata condannata a restituire a quest'ultima euro 1.575.959,13, relativi a rimesse in conto corrente per pagamenti effettuati dalla società *in bonis*, ed euro 113.586,02, relativi alla rata del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 6 luglio 2012. Il Tribunale ha invece rigettato la medesima domanda revocatoria proposta con riguardo ai contratti di cessione di credito intercorsi *inter partes*.

La sentenza impugnata è supportata dalle seguenti argomentazioni:

a) con riferimento alle domande di revoca delle rimesse in conto corrente, la ██████████ s.r.l. in liquidazione *in bonis* aveva eseguito rimesse in favore della convenuta per l'importo di 2.593,679,32 nel periodo che va dal 29 novembre 2013 (data di iscrizione nel registro delle imprese del verbale di assemblea straordinaria dei soci del 18 novembre 2013) al 26 novembre 2015 (data della dichiarazione di fallimento). Il momento iniziale di tale periodo è stato individuato, ai sensi dell'art. 69-*bis* della legge fallimentare, facendo riferimento ai sei mesi precedenti alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (avvenuta in data 14 febbraio 2014), in quanto non risultava alcuna soluzione di continuità tra la pronuncia di fallimento e la procedura di concordato preventivo, essendo entrambe manifestazione della medesima insolvenza. Il Tribunale ha inoltre rigettato l'eccezione sollevata dalla banca che sosteneva l'inammissibilità della revocatoria per le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (ossia la natura ripristinatoria delle rimesse), ritenendo che rilevassero unicamente consistenza e durevolezza degli effetti estintivi dell'esposizione debitoria. Ha quindi dichiarato inefficaci e revocato le rimesse effettuate dal 29 novembre 2013 al 26 novembre 2015, per la somma di euro 1.575.959,13, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera b), della legge



fallimentare, con conseguente condanna di [REDACTED] alla loro restituzione in favore del Fallimento;

b) con riferimento alla rata del mutuo n. 741644353.07 stipulato il 6 luglio 2012 dalla società [REDACTED] s.r.l. *in bonis*, il Tribunale ha rilevato, dall'esame dei conti corrente ordinari relativi al periodo sospetto, che una rata di tale finanziamento, pari a euro 113.586,02, è stata pagata in data 31 dicembre 2013, due mesi prima della data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese;

c) con riferimento ai contratti di cessione di credito intercorsi *inter partes*, che hanno dato luogo ad anticipazioni per complessivi euro 869.147,20 a fronte di un complessivo credito ceduto pari a euro 1.011.605,20, ha rigettato la domanda di revocatoria, disattendendo la tesi del Fallimento, secondo cui tali cessioni sarebbero state revocabili ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, essendo atti a titolo oneroso costitutivi di un diritto di prelazione. Ha invece ritenuto che si trattasse di anticipazioni finanziarie poste in essere contestualmente alle cessioni di credito, quindi con funzione di garanzia, stante l'assenza di prova della natura solutoria di tali operazioni. Pertanto, non costituendo un pagamento di un debito scaduto ed esigibile non effettuato con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, ha rigettato la relativa domanda di revocatoria proposta dal Fallimento, per mancanza del presupposto oggettivo previsto dall'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare. Ha infine compensato le spese di lite per 1/3 e condannato la banca alla refusione delle spese di lite per 2/3 e integralmente delle spese per la c.t.u.

Avverso tale decisione ha interposto appello [REDACTED] facendo valere i seguenti motivi di censura:

1. con il primo l'appellante contesta che la sentenza impugnata abbia ravvisato la *consecutio* tra le due procedure, di concordato preventivo e di fallimento. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione



preliminare di merito, sollevata dalla banca, d'inaffidabilità delle azioni e domande di revocatoria fallimentare, essendo pacifico, perché incontestato tra le parti, il difetto di continuità fra le procedure. Tale mancanza sarebbe dimostrata dal fatto che il fallimento segue di oltre 22 mesi la domanda di concordato preventivo e dalla diversità delle masse passive delle due procedure.

Pertanto, per la determinazione del "periodo sospetto" si sarebbe dovuto far riferimento alla data del 26 novembre 2015, data di dichiarazione di fallimento della società appellata, rispetto alla quale gli atti di cui è domandata la revoca risultano antecedenti;

2. con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la banca fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza della società. La Curatela non avrebbe provato tale aspetto in quanto gli elementi prodotti in giudizio non integrerebbero «indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza».

In primo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, dal verbale dell'assemblea straordinaria pubblicato nel registro delle imprese il 29 novembre 2013, emerge la volontà dei soci di ricapitalizzare la società al fine di ripianare interamente le perdite registrate e di aumentare il capitale sociale per la realizzazione del piano industriale 2014-2016. Invece, la delibera di messa in liquidazione è stata pubblicata nel registro imprese solo in data 6 febbraio 2014.

In secondo luogo, sarebbe irragionevole ritenere che la Banca abbia avuto conoscenza di detto verbale dal giorno stesso della relativa pubblicazione nel registro delle imprese, essendo necessari almeno quindici giorni affinché potesse averne effettiva contezza.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel desumere, unicamente dalla qualità di operatore economico qualificato della banca, che essa fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della società. Contrariamente a quanto riportato dal c.t.u., [REDACTED] fino al gennaio 2014, avrebbe avuto conoscenza di



un patrimonio netto positivo per 1,7 milioni di euro, come riportato nel bilancio 2012, e di un modesto patrimonio netto negativo al novembre 2013;

3. con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che la sentenza abbia ritenuto revocabili le rimesse bancarie e il pagamento di una rata del mutuo.

3.1. Relativamente alle singole rimesse bancarie, la Curatela non avrebbe dimostrato che esse «abbiano ridotto *in maniera consistente e durevole* l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca», come stabilito dall'art. 67, terzo comma, lettera *b*), della legge fallimentare. Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto verificare quali, tra le stesse, avessero natura ripristinatoria, come tali non revocabili in quanto effettuate entro i limiti dell'affidamento. La perdurante validità di tale criterio sarebbe stata recentemente ribadita dalla sentenza della Corte di cassazione n. 1795 del 2021. A tal fine la banca avrebbe soddisfatto l'onere della prova sulla stessa gravante, dimostrando la sussistenza dell'affidamento, aspetto ignorato dal Tribunale.

Quanto al requisito della consistenza, sostiene che sarebbero revocabili solo le rimesse il cui importo sia superiore ad almeno il 10% dell'effettivo rientro della posizione debitoria del fallito ed, essendo tale rientro pari a euro 1.575.959,13, risulterebbero revocabili solo le rimesse di importo pari o superiore a euro 157.595,91. L'unico versamento superiore a tale soglia sarebbe quello effettuato in data 29 gennaio 2014, pari a euro 486.366,27, il quale non sarebbe comunque concretamente revocabile in quanto effettuato su un conto corrente il cui saldo, in tale data, risultava esser positivo.

Inoltre, la c.t.u., sulla cui base è stata riconosciuta la consistenza e durevolezza delle rimesse indicate dalla Curatela, risulterebbe viziata da vari errori metodologici in quanto: avrebbe considerato unitariamente i conti correnti ordinari e quelli anticipi; non avrebbe considerato il saldo



attivo del conto corrente n. 84925 per determinare l'esposizione complessiva; non avrebbe rilevato che la maggior parte delle rimesse è intervenuta su un saldo di conto corrente attivo; avrebbe indicato come "bonifico estero" le operazioni eseguite in data 2 e 31 gennaio 2014 e in data 5 febbraio 2014, che invece sarebbero "operazioni a debito"; avrebbe calcolato il limite *ex art.* 70 della legge fallimentare sulla base dell'esposizione verso la banca alla data del fallimento nonostante il periodo sospetto decorra dal giorno della domanda di concordato; avrebbe ricostruito i conti anticipi con cifre diverse dai saldi riportati nei rispettivi estratti conto.

3.2. Relativamente al versamento della rata del mutuo di euro 113.586,02 del 31 dicembre 2013, esso non sarebbe revocabile perché, essendo stato effettuato con addebito sul conto corrente, non avrebbe rappresentato una riduzione della esposizione della banca.

4. Con il quarto motivo d'impugnazione l'appellante sostiene che, in conseguenza dell'accoglimento dei predetti motivi di appello, la sentenza impugnata andrebbe riformata anche nella parte in cui ha condannato la banca al pagamento di 2/3 delle spese di lite.

Si è costituito il Fallimento della [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, il quale ha resistito all'appello, chiedendone l'inammissibilità *ex art.* 342 c.p.c. e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nonché il rigetto nel merito, e ha inoltre proposto appello incidentale con il quale lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato la domanda di revocatoria dei contratti di cessione di credito intercorsi tra la società *in bonis* e la banca.

Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che tali contratti di cessione, intercorsi nel periodo sospetto, rientrano nel novero di quelli revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, essendo atti a titolo oneroso e con funzione di garanzia. Invece avrebbe erroneamente fatto riferimento al primo comma, n. 2, del medesimo articolo, rigettando la domanda di revoca sull'assunto che tale disposizione contempli soltanto «gli



atti integranti il pagamento di un debito scaduto ed esigibile», mentre nel caso in esame si tratta di cessioni «aventi funzione di garanzia».

Sostiene che tali cessioni di credito avrebbero natura onerosa, costituendo una forma di finanziamento secondo lo schema negoziale tipico dello sconto bancario, ai sensi degli artt. 1858 e seguenti c.c. La banca, infatti, avrebbe erogato al cedente solo parte della somma ceduta, applicando interessi e spese amministrative, che rappresenterebbero il costo sostenuto dalla società finanziata, fino al momento della relativa riscossione da parte del creditore ceduto.

Tali cessioni di credito costituirebbero anche un «diritto di prelazione per debiti contestualmente creati», come previsto dallo stesso art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, in quanto con tale operazione, dal momento in cui la società risulta debitrice della banca per l'importo dalla stessa erogato, questa si garantirebbe la relativa restituzione tramite il trasferimento della titolarità di un maggior credito verso terzi. Tali crediti sarebbero così "segreati" a favore della Banca, senza che su di essi possano rivalersi gli altri creditori della società.

Sulle conclusioni indicate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2022 – tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta – con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

#### Considerato

1. Con il primo motivo d'impugnazione [REDACTED] censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ravvisato la *consecutio* tra le due procedure, di concordato preventivo e di fallimento, circostanza che sarebbe stata fatta oggetto di negazione senza contestazione da parte della curatela.

Il motivo non è fondato.



Anzitutto, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la curatela aveva assunto che le due procedure erano in continuità e dunque sussisteva il presupposto della *consecutio*, che consentiva di retrodatare a ritroso il periodo sospetto dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (14 febbraio 2014) del ricorso di ammissione al concordato preventivo con riserva (cfr. § C.1. della citazione).

Il fatto che la convenuta, odierna appellante principale, abbia negato la sussistenza della consecuzione non la può all'evidenza rendere incontestata, proprio perché essa, assunta dall'attrice e negata dalla convenuta, era tutt'altro che pacifica, senza che tale connotato possa essere venuto meno per il fatto che alla negazione di [REDACTED] non sia seguita, come da quest'ultima sostenuto, un'ulteriore affermazione di senso contrario da parte della curatela nella prima occasione successiva.

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa» (Cass. n. 27907 del 2022, in motivazione). Ciò che evidentemente la sottrae al fuoco applicativo dell'art. 346 c.p.c.

A tale dirimente considerazione si può aggiungere, addirittura a monte, che «[l]'onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto (Cass. 21 giugno 2016, n. 12748; 6 aprile 2016, n. 6606). Ciò che attiene alla componente valutativa è sottratto al principio di non contestazione (Cass. 28 settembre 2016, n. 19181; 8 marzo 2007, n. 5299)» (Cass. n. 30744 del 2017, in motivazione). E la *consecutio* non costituisce un «fatto» ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c., ma «un fenomeno [di] collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più



procedure minori e un fallimento finale” (Cass. 15724/2019)» (Cass., sez. un., n. 42093 del 2021, in motivazione), che si verifica «se e quando la seconda procedura esprime la medesima crisi economica rimasta non sanata» (Cass. n. 9289 del 2010), ossia non vi sia una variazione dei presupposti delle due procedure (ancora Cass., sez. un., n. 42093 del 2021, in motivazione). Dunque, il giudice è chiamato a valutare, alla luce degli elementi a disposizione, se vi siano o meno gli estremi per riscontrare la consecuzione.

Non a caso [REDACTED] sviluppando il primo motivo di appello, la nega, tanto desumendo alla stregua dell'intervallo temporale intercorso tra le due procedure e la diversa consistenza del passivo relativo a ciascuna di esse.

Ambedue gli argomenti, tuttavia, non possono essere condivisi.

Quanto al primo, la scansione processuale che ha connotato la vicenda dimostra la continuità tra le due procedure: come riconosce la stessa [REDACTED] la domanda di ammissione al concordato preventivo è stata iscritta nel registro delle imprese il 14 febbraio del 2014 ed è stata dichiarata inammissibile il 30 luglio 2015; come emerge dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 85 del 13 novembre 2015 dichiarativa di fallimento, essa è intervenuta su istanza del p.m. depositata il 31 luglio 2015, ossia il giorno successivo alla declaratoria d'inammissibilità del concordato preventivo.

Emerge dunque come lo iato temporale che è intercorso tra la pronuncia d'inammissibilità del concordato (30 luglio 2015) e la dichiarazione di fallimento (13 novembre 2015) sia di poco più di tre mesi e dipenda dalla fisiologica tempistica di definizione della controversia instaurata a seguito della (massimamente tempestiva) istanza di fallimento, per cui non si tratta affatto di un tempo irragionevole che possa ritenersi di per sé stesso dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure (Cass. n. 9298 del 2018 – la quale si riferiva a una distanza temporale di circa un anno tra la chiusura della prima e la dichiarazione di fallimento,



censurandone la mancata valutazione in termini di ragionevolezza – richiamata dalla giurisprudenza successiva: tra le ultime Cass. n. 13367 del 2022).

In sostanza, come rilevato dalla Corte di cassazione fin dal 1992 (Cass. n. 8013 del 1992 costituisce l'arresto base della materia, non contraddetto in seguito di anni), il fenomeno della consecuzione deve essere inteso, e costruito, in senso sostanziale: «[l]a consecuzione, quale fenomeno di unificazione delle procedure che, sulla base degli stessi presupposti soggettivi e oggettivi consentono l'applicazione, per interpretazione estensiva della disciplina dell'ultimo procedimento della serie, alle situazioni anteriori, si [fonda] sulla costanza di una correlazione logica tra le varie situazioni». Detta costanza deve, in particolare, abbracciare sia l'identità della qualificazione imprenditoriale; sia la continuità dello stato di crisi patrimoniale; sia pure la continuità sostanziale delle procedure (ovvero l'effettiva consecutività delle medesime) (Cass. n. 9290 del 2018, in motivazione).

Tali considerazioni rimangono valide anche a seguito della differenza di fondamento tra la procedura di concordato preventivo (stato di crisi dell'impresa) e quella di fallimento (stato d'insolvenza) (Cass. n. 215 del 2022, in motivazione), ove si tratti di procedure «[...] volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa» (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale (Cass. nn. 7324/2016, 8439/2012), anche se non di rigorosa continuità cronologica (Cass. n. 15724 del 2019), purché lo iato temporale non sia irragionevole (Cass. nn. 9290/2018, 9289/2010, 8013/1992, 3741/1988), in una logica unitaria che consente di saldare i presidi "di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda"



(Cass. ord. n. 30694/ 2019; cfr. anche Cass. nn. 6045/2006, 18437/2010, 8439/2012, 7324/2016)» (Cass. n. 24632 del 2021, in motivazione). In sostanza, «il requisito della consecuzione tra le procedure dipende dalla mancanza di discontinuità dell'insolvenza» (Cass. n. 14713 del 2019, in motivazione).

Esclusa la significatività dello iato temporale fisiologicamente intercorso tra il termine della prima procedura – il termine, non l'inizio – e la dichiarazione di fallimento, risulta dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado che lo stato d'insolvenza emergeva già nell'esercizio 2013 – ossia, a monte della domanda di ammissione al concordato preventivo – e che «[l]a ricostruzione degli eventi, narrata sia nella proposta di concordato preventivo ex art. 161, L.F. sia nella relazione ex art. 172, L.F., non rileva situazioni, operazioni, fatti che possano aver interferito, influenzato e quindi modificato la sostanziale identità di base dello stato d'insolvenza della società, quest'ultima esistente alla data di iscrizione nel registro delle Imprese di Siena del ricorso di concordato preventivo con riserva (14.02.2014) e alla data di pubblicazione della sentenza di fallimento (26.11.2015)». Di qui la conclusione per cui «lo stato d'insolvenza in cui versava la società all'epoca del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva oltre a mantenersi sostanzialmente inalterato senza soluzione di continuità temporale fino alla data della dichiarazione di fallimento mantiene la medesima origine causale, posto che nessun evento successivo al deposito del ricorso per concordato preventivo con riserva si ritiene possa aver influito su di essa». Tali considerazioni trovano piena conferma, oltre che nella natura liquidatoria del concordato – come segnalato dal c.t.u., alla stregua della successiva proposta e del piano – nella sentenza di fallimento, dove si afferma che «[l]o stato d'insolvenza, già accertato in sede di ammissione alla procedura di concordato (così come i requisiti soggettivi per l'accesso alle procedure concorsuali) non è stato



risolto e tanto giustifica l'accoglimento della richiesta del P.M.» di dichiarazione di fallimento.

Si deve dunque concludere che sussista quella continuità causale e unità concettuale che consente di ravvisare la *consecutio* tra le procedure e quindi di saldare i presidi di tutela insorti con la prima a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda.

Né in senso contrario assume rilievo significativo che non vi sia coincidenza delle masse passive, tale discrasia spiegandosi in larghissima misura con la diversa valutazione operata nell'ambito delle due procedure, in quella fallimentare risultando esclusi dallo stato passivo crediti per un ammontare che, ove diversamente considerati, avrebbero condotto a un passivo pressoché corrispondente a quello concordatario (cfr. c.t.u., in risposta alle osservazioni del consulente di ██████ senza che peraltro tale differente dinamica sia in grado di inficiare la sostanziale continuità dello stato di dissesto dell'impresa, come più sopra argomentato.

Una volta ravvisati gli estremi della *consecutio*, si deve rammentare che, «in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura» (Cass. n. 215 del 2022, cit., in motivazione). Infatti, «In quanto innestato su un diritto vivente già orientato in favore dell'applicabilità del principio di consecuzione, il riferimento testuale alla data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, contenuto nell'art. 69-bis, secondo comma, della legge fall., ha peraltro indotto ad una rimediazione della tesi che subordinava l'applicazione del predetto principio all'esistenza di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura, escludendone



l'operatività nel caso di rigetto o abbandono della relativa domanda: in tal senso sono risultate determinanti per un verso l'osservazione che il predetto principio attiene, più che alla formulazione di una domanda ad hoc, all'esistenza di una procedura concorsuale "sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di una unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa", per altro verso l'introduzione del sesto comma dell'art. 161 della legge fall. ad opera dell'art. 33, comma primo, lett. b), n. 4 del d.l. n. 83 del 2012, il quale consente la proposizione della domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la prescritta documentazione entro un termine fissato dal giudice, e per altro verso ancora la considerazione che, anche nell'ipotesi di concordato c.d. in bianco, gli effetti della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del ricorso, ai sensi dell'art. 168 della legge fall. (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5619; 27/11/2019, n. 31051). In proposito, si è evidenziato anche, richiamandosi un'affermazione compiuta in riferimento ad altri aspetti dell'istituto in esame, che la presentazione della domanda di concordato risulta di per sé sufficiente a determinare l'acquisto dello status di debitore concordatario, indipendentemente dalla successiva pronuncia del decreto di cui all'art. 163 della legge fall., in quanto comporta, oltre alla costituzione del rapporto processuale con il giudice chiamato a pronunciare su di essa, l'instaurazione di un regime di controllo sull'amministrazione e di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi (cfr. Cass., Sez. I, 12/03/2020, n. 7117)» (sempre Cass. n. 215 del 2022, cit., in motivazione).

Ne consegue che correttamente la sentenza gravata ha considerato come periodo sospetto quello decorrente a ritroso dal 14 febbraio 2014, data di iscrizione della domanda di ammissione al concordato.



2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante contesta la conoscenza dello stato di insolvenza che, invece, la sentenza gravata ha riconosciuto sussistente.

Occorre rammentare che, in generale, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di revocatoria fallimentare, «la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, nel senso che, ai fini dello accoglimento della domanda, non è sufficiente la dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto stato, occorrendo invece quella della concreta situazione psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 27/10/2017, n. 25635; 28/02/2007, n. 4762; 21/12/2005, n. 28299). L'onere di fornire la relativa prova incombe al curatore, il quale può assolverlo *anche in via presuntiva*, avvalendosi di elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.), *tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore* (cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2018, n. 3081; 24/10/2012, n. 18196; 18/04/2011, n. 8827). È stato peraltro precisato che, vertendosi in tema di prova indiziaria, *la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può ritenersi legittimamente acquisita allorquando sia raggiunta la prova non già della conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa* (la cui dimostrazione, configurandosi come una prova diretta, deve considerarsi inesigibile dal curatore), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova, questa, che risulterebbe inutilizzabile, in quanto correlata ad un parametro del tutto teorico di creditore avveduto), bensì *quando la*



*probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare* (cfr. Cass., Sez. VI, 3/05/2012, n. 6686; Cass., Sez. I, 4/11/2003, n. 16512; 26/01/1999, n. 684). A tal fine, il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2019, n. 29257; 18/02/2005, n. 3390)» (Cass. n. 27070 del 2022, didascalicamente in motivazione).

Tanto considerato, occorre anzitutto rilevare come, con riferimento all'ipotesi – quale quella in considerazione – in cui con l'azione revocatoria sia convenuta in giudizio una banca, sebbene la qualità di operatore economico altamente qualificato non comporti «di per sé l'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, non si può, tuttavia, prescindere dalla professionalità ed avvedutezza con cui normalmente le banche esercitano la loro attività di credito (ex plurimis Cass. 4 febbraio 2008, n. 2557; Cass. 2 luglio 2007, n. 14978; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4762; Cass. 13 ottobre 2005, n. 19894)» (Cass. n. 17208 del 2014, in motivazione), quali soggetti cui è consentita l'acquisizione d'informazioni ordinariamente non accessibili ai comuni operatori e dotati della peculiare capacità di percepire i segnali della situazione di dissesto in cui versa il debitore (Cass. n. 26061 del 2017, in motivazione).

Tanto preliminarmente evidenziato, occorre altresì rimarcare che, come rilevato dal giudice di prime cure, il 18 novembre 2013 la società ha adottato una delibera (doc. 25 fasc. Curatela) – trascritta nel registro delle imprese il successivo 29 novembre (come da visura CCIAA: doc. 3 fasc. Curatela, pag. 27) – in cui, a fronte dell'integrale perdita del capitale sociale



(di euro 800.000,00) e dell'esistenza di una perdita di euro 2.419.756,00, se ne deliberava la copertura mediante azzeramento del capitale sociale e ricostituzione dello stesso per euro 1.600.000,00. È poi la stessa appellante ad ammettere (pag. 29 dell'atto di appello) che, sempre nel mese di novembre del 2013, aveva contezza di un patrimonio netto negativo (per euro 694.571,00, secondo la rilevazione del c.t.u., confortata dalla domanda di ammissione al concordato preventivo: doc. 2 fasc. Curatela).

Orbene, la situazione descritta si approssima sostanzialmente all'insufficienza patrimoniale, cioè alla situazione «di perdita di garanzia patrimoniale generica che prescinde dal rilievo del mancato pagamento di un determinato credito [...] condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata nell'art. 5 L. Fall.» (Cass. n. 28613 del 2019, in motivazione, nonché, in precedenza, Cass. n. 9619 del 2009, in motivazione).

Né può ritenersi risolutiva la contestuale ricostituzione del capitale, poiché essa, in mancanza di sottoscrizione e pagamento, non è idonea a modificare la situazione contabile in cui versa la società (Cass. n. 24362 del 2013, in motivazione, e Cass. n. 13503 del 2007, in motivazione, seppur entrambe riferite alla s.p.a.).

La *scientia decoctionis* non può nemmeno essere utilmente esclusa alla stregua della deliberazione di un successivo aumento di capitale fino a euro 4.800.000,00 – subordinatamente al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale – in quanto la banca, agente economico qualificato, ben poteva, alla luce della situazione in essere, comprenderne la gravità e non fare affidamento sulle ottimistiche previsioni degli organi sociali di superamento del momento di difficoltà (in tal senso, Cass. n. 26061 del 2017, cit., in motivazione).

Infine, a negare la (tempestiva) conoscenza della decozione non vale l'argomento per cui occorrerebbe considerare un tempo fisiologicamente



necessario per la presa di contezza della delibera rispetto alla sua iscrizione. Al riguardo vale il dettato dell'art. 2193, secondo comma, c.c., alla cui stregua l'ignoranza non è opponibile dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Viceversa, dalla documentazione offerta non emergono chiaramente le informazioni ritraibili dalla Centrale Rischii, a cui pure fa riferimento l'appellata, che avrebbero consentito a [REDACTED] di ricevere ulteriore conferma dello stato di dissesto della società debitrice in epoca anteriore o coeva all'iscrizione nel registro delle imprese (il 29 novembre 2013) della citata delibera: il bilancio 2013 reca una significativa perdita di esercizio al 31 dicembre 2013, a fronte, però, di un esercizio 2012 chiuso in utile (doc. 35 fasc. Curatela); sospensioni e revoche degli affidamenti da parte di altri istituti di credito vengono riferiti al periodo febbraio-marzo 2014 (doc. 36 fasc. Curatela).

Alla stregua di quanto precede, il motivo d'impugnazione non può essere accolto.

3. Con il terzo l'appellante principale contesta la revocabilità delle rimesse bancarie e del pagamento di una rata del mutuo.

3.1. Quanto alle rimesse, ne nega la revocabilità assumendone la natura ripristinatoria e negandone i connotati di consistenza e durevolezza.

Occorre preliminarmente rammentare quanto didascalicamente illustrato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revocabilità delle rimesse bancarie, affrontando *funditus* una problematica nuova – in precedenza solo incidentalmente trattata in un *obiter dictum* (Cass. n. 20834 del 2010, in motivazione) – e giungendo a concludere, all'esito di un condivisibile percorso argomentativo, che, «ai fini della revocabilità, per come disciplinata, a seguito dell'intervento del d.l. n. 35/2005, convertito in l. n. 80/2005, dall'art. 67, comma 3, lett. b) 1. fall., è irrilevante che la rimessa posta in essere dal correntista fallito sia da qualificare ripristinatoria o



solutoria e cioè che afferisca a conto passivo o a conto scoperto, giacché quel che rileva è unicamente la consistenza e durevolezza degli effetti estintivi dell'esposizione debitoria» (Cass. n. 277 del 2019, in motivazione).

È ben vero che tale pronuncia non appare consolidata nella giurisprudenza di legittimità, considerato che, successivamente, la stessa Corte di cassazione ha dimostrato di continuare a dare rilievo alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocatoria fallimentare (Cass. n. 1795 del 2021, evocata da ████████). Tale arresto, tuttavia, diversamente dal precedente, non affronta *ex professo* il tema della revocabilità delle rimesse bancarie alla luce della normativa vigente, concentrando la propria attenzione sulla distribuzione dell'onere della prova circa la loro natura e dando per scontata la perdurante rilevanza della distinzione. Alla luce di tale rilievo e del mancato confronto con l'orientamento opposto, il quale, viceversa, dà conto della diversa soluzione e ne argomenta il superamento, il Collegio reputa più convincente la soluzione dell'irrelevanza della distinzione.

Risulta dunque infondato il primo profilo di doglianza di ████████ che si appunta proprio su una pretesa natura ripristinatoria non più significativa ai fini della revocatoria fallimentare.

Tornando a quanto considerato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 277 del 2019, «[p]revedendo che l'esenzione dalla revocatoria non operi allorquando la rimessa riduca durevolmente (oltre che in maniera consistente) l'esposizione debitoria del correntista, l'art. 67, comma 3, lett. b), sposta il fuoco della disciplina dal dato formale dell'essere il versamento affluito o meno su di un conto affidato (e dall'essere il versamento stesso eseguito o meno in presenza di uno sconfinamento del correntista) a quello, sostanziale, da verificare in concreto, del prodursi, o del non prodursi, di una neutralizzazione degli effetti della rimessa in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente (quali, ad esempio, i



prelievi, i bonifici in favore di terzi, l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore). In tale prospettiva è evidente il superamento del criterio seguito dalla giurisprudenza formatasi sulla norma previgente, il quale era fondato sulla normale [...] conseguenza generata dalla rimessa eseguita per ripianare, in presenza di un affidamento, un'esposizione debitoria contenuta nei limiti dell'affidamento stesso: vale a dire il non operare di tale rimessa quale atto solutorio. Sicché, in definitiva, il senso dell'intervento legislativo è da rinvenire proprio nella necessità di accertare, caso per caso, che il versamento sia stato riassorbito da successive operazioni di addebito, con un riutilizzo della somma rispondente alle finalità cui assolve il servizio di cassa che il conto corrente bancario è idoneo a svolgere per sua stessa natura (sul tema del servizio di cassa esplicito dalla banca cfr., tra le tante, Cass. 28 febbraio 2017, n. 5071 e Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584)».

Orbene, il c.t.u. – sul presupposto che «[n]ella prassi ed anche nella tecnica bancaria il rapporto principale tra banca e correntista è basato sul conto corrente ordinario mentre i conti anticipi costituiscono conti tecnici funzionali per la gestione di specifiche forme di finanziamento (ad esempio anticipi S.B.F.). In altre parole i conti tecnici sono in rapporto di strumentalità rispetto al conto corrente ordinario nel quale vengono riepilogate le risultanti dei conti tecnici stessi» e che «[p]uò quindi sostenersi che unica è l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio gestito tramite due conti correnti distinti» – ha rilevato che «la dinamica dei finanziamenti erogati e delle restituzioni avvenute nel periodo sospetto ha condotto ad una riduzione significativa e definitiva dell'esposizione debitoria della società nei confronti della banca che è andata ad aumentare fino al 28.01.2014, *andando poi a diminuire costantemente senza mai ricostituirsi per effetto di nuove erogazioni di prestiti*». Ciò che peraltro risulta evidente dalla rappresentazione grafica relativa all'andamento dell'esposizione debitoria (cfr. c.t.u., pag. 30), che



dimostra come solo dal 29 gennaio 2014 alle rimesse non segua più un riutilizzo, determinando una continua e unidirezionale riduzione dell'esposizione debitoria della società nei confronti della banca.

Ne discende che solo alle rimesse effettuate fino a tale data non possa essere riconosciuto il requisito della durevolezza – in coerenza con i principi indicati dalla citata giurisprudenza di legittimità – con la conseguenza di non essere soggette a revocatoria ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera *b*), della legge fallimentare.

Poiché, secondo l'indicazione dell'atto di citazione in primo grado (ampiamente riscontrata dal c.t.u. – salvo quelle non riconosciute come rimesse a pag. 39 dell'elaborato – che ne ha addirittura individuate di ulteriori rispetto a quelle menzionate dalla curatela: cfr. pag. 29), il loro ammontare complessivo assurge a euro 1.414.939,54, le rimesse per cui va riconosciuto il requisito della durevolezza, in quanto operate successivamente al 28 gennaio 2014, assommano complessivamente a euro 791.152,96 (sempre scomputando l'importo complessivo di euro 6.715,51, relativo a operazioni non costituenti rimesse: cfr. sempre c.t.u., pag. 39), al di sotto del limite massimo individuato ai sensi dell'art. 70, terzo comma, della legge fallimentare e del *petitum* azionato dalla Curatela.

Rimane da considerare l'ulteriore requisito della consistenza, pure richiesto onde consentire l'assoggettamento all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera *b*), della legge fallimentare – ai sensi del quale occorre che le rimesse «abbiano ridotto in maniera consistente [...] l'esposizione debitoria» – e dotato di autonoma rilevanza, come si evince dall'orientamento giurisprudenziale a cui si aderisce (Cass. n. 277 del 2019, cit., in motivazione).

Orbene, l'appellante assume che la consistenza debba essere valutata singolarmente e in termini percentuali (il 10%) del massimo revocabile (pari



a euro 2.012.380,22), evocando un orientamento giurisprudenziale di merito che tanto sostiene.

Ritiene questa Corte che, alla stregua del dato testuale, onde riconoscere la sussistenza del requisito della consistenza, si debba inevitabilmente far luogo a una valutazione relativa, raffrontando le rimesse con l'esposizione totale raggiunta dal debitore (dunque, senza che rilevi la sua articolazione in più conti).

Tale operazione, tuttavia, deve riguardare le rimesse nel loro complesso, atteso che, ove così non fosse e si procedesse a considerarle *singulatim*, si finirebbe per escluderne la consistenza (e la revocabilità) anche nei casi, come quello di specie, in cui le operazioni sono molto numerose e realizzate con tempistiche serrate, anche accavallandosi nella stessa data, realizzando una riduzione continua e unidirezionale dell'esposizione debitoria non diversamente da quanto accadrebbe per effetto di una sola o poche rimesse di importo maggiore, con pari lesione del principio della *par condicio creditorum* – a tutto beneficio di quel singolo creditore che è la banca – alla cui attuazione si ispira l'intero sistema fallimentare (Cass. n. 20482 del 2009, in motivazione).

Sulla scorta di tali considerazioni, si deve ritenere che le rimesse durevoli, cumulativamente ammontanti a euro 791.152,96, integrino il requisito della consistente riduzione, sia se rapportate alla massima esposizione debitoria raggiunta dalla società (euro 2.503.142,30, proprio in data 28 gennaio 2014: cfr. c.t.u., pag. 29), sia se confrontate con il massimo revocabile (euro 2.012.380,22: cfr. c.t.u., pag. 31): oltre il 31% rispetto alla prima e oltre il 39% rispetto alla seconda.

Ne consegue che, in parziale accoglimento del terzo motivo dell'appello principale e in riforma della sentenza gravata, la sentenza impugnata va riformata nel senso di ritenere revocabili le rimesse bancarie nei limiti dell'importo ridotto poc'anzi indicato, con condanna di [REDACTED] alla



restituzione dello stesso a favore del Fallimento appellato, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.

3.2. Quanto al pagamento del mutuo, l'appellante principale ne nega la revocabilità, evidenziando come, in realtà, esso non abbia in alcun modo diminuito l'esposizione debitoria nei confronti della banca.

In effetti, sia la quietanza prodotta dal Fallimento (doc. 19 fasc. Curatela) che l'estratto conto relativo al conto corrente n. 65085/91 intrattenuto dalla società con ██████ (cfr. allegato 15 alla c.t.u.) indicano il pagamento di una rata di mutuo per euro 113.586,02 il giorno 31 dicembre 2013.

Tuttavia, dall'analisi del «Prospetto di ricostruzione del saldo cronologico complessivo dei conti correnti» prodotto proprio dal Fallimento (doc. 26 fasc. Curatela) emerge che in pari data, se il «Saldo cumulativo dei conti correnti» si depauperava esattamente di detto ammontare (scendendo da euro 853.582,21 a euro 739.996,19), il «Saldo esposizione debitoria complessiva» non si riduce corrispondentemente, come ci si sarebbe dovuto aspettare, bensì si incrementa negativamente, al centesimo, del medesimo importo (passando da -1.613.949,34 a -1.727.535,36). L'esatta e assoluta corrispondenza delle cifre riportate nel prospetto induce a ritenere che si tratti proprio dell'operazione di pagamento della rata di mutuo in considerazione.

Dai rilievi che precedono risulta dimostrato che, al di là dell'apparenza documentale (quietanza ed estratto conto), l'operazione di pagamento non ha estinto *pro parte* il debito maturato dalla società nei confronti di ██████ e non ha in realtà prodotto alcuna alterazione della *par condicio creditorum* a favore di quest'ultima, la quale, viceversa, ove subisse la revoca, finirebbe per dover restituire un importo del cui rientro non ha mai effettivamente beneficiato.

Ne consegue che, sul punto, l'appello principale va accolto e la sentenza gravata deve essere integralmente riformata.



4. Nella comparsa di costituzione, tempestivamente depositata, il Fallimento ha proposto appello incidentale, lamentando che il Tribunale, nel rigettare l'azione revocatoria con riferimento alle cessioni di credito indicate, non abbia valutato la sussistenza degli estremi di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, trattandosi di atti a titolo oneroso e costitutivi di un diritto di prelazione.

Effettivamente, il Fallimento, nell'esercitare l'azione revocatoria, aveva espressamente richiamato l'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, assumendo che le cessioni di credito in considerazione andassero ricondotte alla fattispecie ivi prevista.

Il giudice di prime cure ha invece rigettato la domanda, in quanto, in ragione della riconosciuta funzione di garanzia, ha ritenuto insussistenti gli estremi della revocabilità delle cessioni ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, non trattandosi di «pagamento di un debito scaduto ed esigibile non effettuato con denaro o con altri mezzi ordinari di pagamento».

Tanto premesso, occorre anzitutto rimarcare come la sentenza gravata abbia accertato la sussistenza e la validità di sette cessioni di credito, tutte intervenute tra il 10 e il 20 dicembre 2013 – dunque, tutte collocate nel cosiddetto periodo sospetto, nel quale, s'è detto in precedenza, sussisteva la *scientia decoctionis* – per un importo totale anticipato di euro 869.147,20 a fronte di un credito complessivo ceduto di euro 1.011.605,20.

Inoltre, ne ha acclarato la funzione di garanzia del debito sorto contestualmente (le anticipazioni finanziarie ricevute dalla banca), in consonanza, peraltro, con quanto sostenuto dall'odierno appellante incidentale nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pag. 22).

Sulla base di tali considerazioni, le cessioni – pacificamente a titolo oneroso (lo sostiene anche ██████ nella comparsa di costituzione e risposta in primo



grado: pag. 25) – sono da revocare, secondo l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (seppur con riferimento alla versione normativa dell’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare anteriore alla novella del 2005, la quale tuttavia ha inciso su profili che non vengono in rilievo nella fattispecie): «Dal momento che l’esegesi del negozio controverso affermata nella decisione impugnata non è sorretta da ulteriori ragioni di sostegno, la sua qualificazione giuridica, fondata sul solo dato esaminato, come rilevato non univoco né decisivo, resta conclamata secondo il tenore letterale del negozio, in termini di *cessione del credito a scopo di garanzia funzionalmente contestuale al sorgere del credito, come tale riconducibile al paradigma della L. Fall., art. 67, comma 2*» (Cass. n. 2517 del 2010, in motivazione).

Tale conclusione, consente, in accoglimento dell’azione revocatoria, di dichiarare inefficaci le cessioni di credito già riscontrate dal Tribunale (n. 133 del 10 dicembre 2013, per euro 124.400,98; n. 75 del 10 dicembre 2013, per euro 129.467,43; n. 20 del 18 dicembre 2013, per euro 16.910,18; n. 76 del 18 dicembre 2013, per euro 121.732,30; n. 134 del 18 dicembre 2013, per euro 132.728,04; n. 77 del 20 dicembre 2013, per euro 486.366,27 e n. 135 del 20 dicembre 2013, per euro 486.366,27).

Viceversa, il loro novero non può arricchirsi dell’asserita cessione di credito n. 19 dell’11 dicembre 2013.

Ciò in quanto dall’inottemperanza all’ordine di esibizione del contratto a essa relativo – ordine impartito con l’ordinanza del 19 settembre 2019 e non ossequiato – non può trarsi un argomento di prova sufficiente a dimostrarne la stipulazione, in mancanza di ulteriori elementi che depongano in tal senso.

Tantomeno dalla mancata esibizione di tale contratto può desumersi – come pretenderebbe il Fallimento – che i debitori ceduti abbiano concretamente effettuato dei pagamenti nei confronti della banca per effetto di tale



cessione o, a maggior ragione, delle altre, a cui il documento nemmeno afferisce.

Né, infine, con riferimento alle cessioni di credito riconosciute dal giudice di prime cure, il pagamento alla banca dei debiti ceduti può inferirsi dal tempo ormai trascorso dalla cessione, di per sé non concludente.

Alla luce di tali considerazioni, pur nell'accoglimento dell'appello incidentale e della domanda revocatoria nei termini di cui sopra, quella di condanna restitutoria avanzata dal Fallimento non può essere accolta.

5. In punto di spese processuali, al caso di specie deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale ai sensi del quale, «in materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (Cass. n. 27606 del 2019, in motivazione).

Nella fattispecie si versa nella prima ipotesi, per cui il quarto motivo d'appello, afferente al capo sulle spese, va considerato confinato al caso di mancato accoglimento del gravame.

Tanto premesso, l'esito complessivo della lite configura una fattispecie di soccombenza reciproca – sia che, con l'esercizio dell'azione revocatoria, si considerino proposte una pluralità di domande (Cass. n. 25852 del 2019, massima) sia che si ritenga trattarsi di una domanda unica con pluralità di capi (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in motivazione) – la quale induce a una compensazione delle spese di lite in ragione di 1/2, la residua metà dovendo gravare su [REDACTED]



Pertanto, in riforma della sentenza gravata (come successivamente corretta con ordinanza del Tribunale di Siena dell'11 novembre 2021), considerando un valore della controversia compreso tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00 (in considerazione dell'ammontare per cui le domande sono state accolte) e applicando i parametri medi, le spese di lite si rideterminano complessivamente (ossia, *ante* dimidiazione) come segue: euro 37.951,00 per il giudizio di primo grado ed euro 24.064,00 per il giudizio di appello. A tanto, oltre agli accessori di legge, dovranno aggiunte le spese di c.t.u.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale, e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena n. 606 del 2021, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'azione revocatoria, dichiara inefficaci nei confronti del Fallimento appellato le rimesse bancarie effettuate da [REDACTED] s.r.l. a [REDACTED] s.p.a. nel periodo successivo al 28 gennaio 2014 per l'importo di euro 791.152,96 e, per l'effetto, condanna [REDACTED] s.p.a. a restituire detta somma al Fallimento [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo;
- 2) rigetta l'azione revocatoria proposta dal Fallimento [REDACTED] s.r.l. in liquidazione con riferimento al pagamento della rata di mutuo di euro 113.586,02;
- 3) in accoglimento dell'azione revocatoria, dichiara inefficaci nei confronti del Fallimento appellato, appellante incidentale, le cessioni di credito (n. 133 del 10 dicembre 2013, per euro 124.400,98; n. 75 del 10 dicembre 2013, per euro 129.467,43; n. 20 del 18 dicembre 2013, per euro 16.910,18; n. 76 del 18 dicembre 2013, per euro 121.732,30; n. 134 del 18



dicembre 2013, per euro 132.728,04; n. 77 del 20 dicembre 2013, per euro 486.366,27 e n. 135 del 20 dicembre 2013, per euro 486.366,27) intercorse tra [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e [REDACTED] s.p.a.;

4) compensa tra le parti per 1/2 le spese di lite dei due gradi di giudizio – che ridetermina in complessivi (ossia, *ante* dimidiazione) euro 62.015,00 (euro 37.951,00 + euro 24.064,00), oltre spese vive (euro 2.532,00), accessori e spese di c.t.u. – condannando [REDACTED] s.p.a a rifondere al Fallimento [REDACTED] s.r.l. in liquidazione la residua metà. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 marzo 2023.

**Il Consigliere relatore/estensore**

***Nicola Mario Condemi***

**Il Presidente**

***Edoardo Enrico Alessandro Monti***

